

Codice A1617A

D.D. 20 ottobre 2025, n. 768

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione per gli interventi di spostamento tubazione linea di innevamento della pista sciabile denominata "Sole 1 alta" nel comprensorio sciistico Colomion in Località Melezet nel Comune di Bardonecchia. Richiedente: Colomion S.p.A.



ATTO DD 768/A1617A/2025

DEL 20/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione per gli interventi di spostamento tubazione linea di innevamento della pista sciabile denominata "Sole 1 alta" nel comprensorio sciistico Colomion in Località Melezet nel Comune di Bardonecchia. Richiedente: Colomion S.p.A.

Visti:

- l'istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive presso l'Unione Montana Valle Susa, pratica SUAP n. 956/2025, pervenuta con nota in data 14/07/2025, protocollo in ingresso n. 106217, presentata dalla Società COLOMION s.p.a. (C.F./P.IVA 00483380010), con sede in Via Campo Smith Regione Molino, 18 – Bardonecchia (TO), per la realizzazione degli interventi previsti per lo spostamento della tubazione della linea di innevamento della pista sciabile denominata "Sole 1 alta" nel comprensorio sciistico Colomion in Località Melezet nel Comune di Bardonecchia, su aree distinte al N.C.T. del Comune di Bardonecchia, Foglio 26, part. 49;
- la documentazione progettuale allegata all'istanza e conservata agli atti;
- la nota prot. n. 109288 in data 18/07/2025 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la nota prot. n. 119267 del 06/08/2025 con la quale sono state richieste integrazioni documentali al competente SUAP;

Preso atto:

- del contributo istruttorio del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 01/08/2025 con nota prot. n. 117098, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico e si esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;
- della documentazione integrativa pervenuta dal SUAP presso l'Unione Montana Valle Susa in data

10/10/2025, prot. n. 153019;

Rilevato che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti non interessano aree definite “bosco” ai sensi dell’art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l’assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l’intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Bardonecchia, Foglio 26, part. 49 in Località Melezet;
- la superficie interessata dall’intervento ricade all’interno di un’area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e rientra nella perimetrazione delle aree sciabili e di sviluppo montano del Comune di Bardonecchia;
- l’intervento proposto ricade tra quelli previsti all’art. 63, comma 2, lettera a, punto 2 della l.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 è di competenza della Regione;
- la richiesta di autorizzazione in argomento riguarda gli interventi finalizzati allo spostamento della tubazione per innevamento esistente lungo la pista “Sole 1 alta” nel comprensorio sciistico Colomion, prevedendo uno scavo in trincea di larghezza di 1,00 m sulla sommità e 0,80 m sul fondo, per una lunghezza di 431 m e la realizzazione di n. 9 pozzetti. Il materiale di risulta sarà interamente utilizzato per il rinterro della trincea. La nuova tubazione sarà collegata all’impianto di innevamento esistente;
- l’intervento proposto si configura come modifica e trasformazione del suolo mediante scavo in trincea e rinterro della medesima;
- la superficie oggetto di trasformazione sarà pari a circa 455 mq e movimenti terra per un volume complessivo (scavi e riporti) di 776 mc, interamente in vincolo idrogeologico;
- il progetto prevede che tutte le aree soggette a movimento terra e quelle adibite a aree di cantiere saranno oggetto di ripristino mediante inerbimenti con semine e idrosemine. Inoltre sono previsti interventi di mitigazione mediante interrimento e reinerbimento delle aree in cui sono posizionati i pozzetti della linea che sarà dismessa;
- l'intervento non interessa superfici boscate;

Considerato, altresì, che:

- ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 45/1989, il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00, prima dell’inizio dei lavori in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- il titolare dell’autorizzazione non è tenuto ad effettuare il rimboschimento o al versamento del corrispettivo previsti dall’art. 9 della l.r. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b) dello stesso art. 9 (la trasformazione/modificazione è conseguente alla realizzazione di un’opera di interesse pubblico in quanto è stata riconosciuta l’area sciabile);
- la compensazione della superficie boscata trasformata di cui all’art. 19 della l.r. 4/2009 non è dovuta in quanto i lavori non interessano superfici boscate;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società COLOMION s.p.a. (C.F./P.IVA 00483380010), con sede in Via Campo Smith Regione Molino, 18 – Bardonecchia (TO), a realizzare gli interventi previsti per lo spostamento della tubazione della linea di innevamento della pista sciabile denominata “Sole 1 alta” nel comprensorio sciistico Colomion in Località Melezet nel Comune di Bardonecchia, su aree distinte al N.C.T. del Comune di Bardonecchia, Foglio 26, part. 49, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le

modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 01/08/2025, prot. n. 117098, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 e s.m.i. la Società COLOMION s.p.a. (C.F./P.IVA 00483380010), con sede in Via Campo Smith Regione Molino, 18 – Bardonecchia (TO), a realizzare gli interventi previsti per lo spostamento della tubazione della linea di innevamento della pista sciabile denominata "Sole 1 alta" nel comprensorio sciistico Colomion in Località Melezet nel Comune di Bardonecchia, su aree distinte al N.C.T. del Comune di Bardonecchia, Foglio 26, part. 49, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici,

secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 01/08/2025, prot. n. 117098, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate.

Il titolare dell'autorizzazione:

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/1989, è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989, non è tenuto ad effettuare il rimboschimento o il versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione/modificazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;
- è esonerato dall'obbligo della compensazione prevista dall'art. 19, comma 4 della l.r. n. 4/2009 in quanto i lavori non interessano superfici boscate.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Piemonte Nord e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni o turbative della circolazione delle acque;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Dott. For. Giacomo Furlan

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1549/2025C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 109288/A1600A del 18/07/2025. Ns. Prot. n.32232/A1800A del 18/07/2025 - Pratica DQ 74826/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di "Spostamento linea d'innevamento su pista "Sole 1 alta"" in
Comune di Bardonecchia (TO)".

Richiedente: Colomion S.p.A.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto prevede lo spostamento delle tubazioni interrato per l'innevamento programmato da un lato all'altro della pista "Sole 1 a" del comprensorio sciistico del Colomion in Bardonecchia, al fine di ottimizzare la resa dell'impianto di innevamento artificiale.

Il tracciato dello scavo in progetto è caratterizzato da una larghezza di 1,00 m, lunghezza pari a 431 m, intervallata dalla posa di n° 9 pozzetti, collegato all'impianto di innevamento esistente. Le quote dell'intervento sono comprese tra 1643 m e 1743 m s.l.m., con un dislivello di 100 m.

I lavori comporteranno un volume complessivo (scavi + riporti) pari a 776 mc.

L'ambito di intervento è caratterizzato da pendenze significative e comprese tra i 15° ed i 30°, compreso tra le superfici moderatamente pendenti della località Pian del Sole e le ripide pendici della dorsale della P.ta Colomion. Il geologo incaricato Dott. Geol. Massimo Ceccucci evidenzia nella "Relazione geologica" che "Stando a quanto colto durante i sopralluoghi condotti e le informazioni bibliografiche disponibili e contenute nella cartografia prodotta a supporto del PRGC, questa porzione del versante - a larga scala - è interessata da un esteso fenomeno di DGPV quiescente".

Sulla base delle indagini condotte dal professionista incaricato e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto non presenta tuttavia aree caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi che possano essere interferite dai lavori.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe viene rilevato dal professionista come il settore di versante oggetto d'intervento non interferisca con aree valanghive o con zone pericolose, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), e che i lavori previsti non comportino modifiche al quadro della pericolosità valanghiva.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione progettuale, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica, contenute nella documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Bardonecchia, relativamente al quadro del dissesto e della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai professionisti, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo per la parte progettuale e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci nella "Relazione geologica" per gli aspetti geologici e geologico-tecnici.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017, con riferimento alle indicazioni contenute nelle "*Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*" pubblicate da SNPA nel 2019;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.

- i riporti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

*Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Dott. Andrea Berteà
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

*Piazza Piemonte, 1
10127- Torino
0114321270*